

**SUPPLEMENTO AL MANUALE
DI GESTIONE E RENDICONTAZIONE
DELLE ATTIVITÀ FINANZIATE
DA FONDITALIA**

Approvato nel C.d.A. del 30.05.2018

Indicazioni Generali

FondItalia intende offrire agli utenti del Fondo indicazioni sintetiche per la presentazione, la gestione e la rendicontazione di tutti i Progetti formativi finanziati dal Fondo.

Il presente *Supplemento al Manuale di Gestione e Rendicontazione*, approvato nel CdA del 30.05.2018, ha valore normativo e si configura come parte integrante del *Manuale di gestione e rendicontazione delle attività finanziate da FondItalia* approvato nel CdA del 17.12.2015, nonché delle Convenzioni stipulate tra Enti Attuatori e FondItalia al momento dell'approvazione dei Progetti da parte del Consiglio di Amministrazione.

Tale *Supplemento* non ha valore retroattivo ed entra in vigore a far data dal 12.06.2018. Pertanto, tutti i Progetti presentati da tale data dovranno, necessariamente, seguirne le prescrizioni e i relativi contenuti.

Il presente *Supplemento* annulla e sostituisce i documenti in uso, nonché i contenuti del *Manuale di Gestione e Rendicontazione delle attività finanziate da FondItalia*, approvato nel CdA del 17.12.2015, non conformi a quanto previsto nelle *Linee Guida sulla gestione delle risorse attribuite ai Fondi Paritetici Interprofessionali per la formazione continua di cui all'art.118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388*, pubblicate dall'Anpal il 10.04.2018.

Riferimenti Normativi

D.M. n.115 del 31/05/2017	<i>Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato</i>
D. D. 28 luglio 2017	<i>Relativo all'attuazione di quanto disposto dal D.M. 115/2017</i>
Regolamento (CE) 651/2014 del 1.7.2014	<i>Valido fino al 31 dicembre 2020, che sostituisce ed abroga il precedente Regolamento CE 800/2008 sugli Aiuti di Stato per la formazione</i>
Regolamento Ministero del Lavoro - Direzione Generale per le Politiche Attive, i Servizi per il lavoro e la Formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: "Fondi Interprofessionali per la formazione continua. Regolamento per la concessione di aiuti alle imprese per attività di formazione continua esentati ai sensi del Regolamento (CE) n. 651/2014" - (approvato con D.D. 27\Segr. D.G.\2014 del 12.11.2014 e successivo D.D. 96\Segr. D.G.\2014 del 17.12.2014 di modifica)	<i>Numero identificativo del Regime di Aiuti 83883. Concessione di aiuti alle imprese per attività di formazione continua esentati ai sensi del Regolamento (CE) n. 651/2014</i>
Nota ai Fondi Interprofessionali - Direzione Generale per le Politiche Attive, i Servizi per il lavoro e la Formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – 22.12.2014	<i>Nota integrativa al Regolamento (approvato con D.D. 27\Segr. D.G.\2014 del 12.11.2014 e successivo D.D. 96\Segr. D.G.\2014 del 17.12.2014 di modifica)</i>
Regolamento (CE) 717/2014	<i>Approvato il 27 giugno 2014 e relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" per i settori della pesca e dell'acquacoltura.</i>
Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013	<i>Relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".</i>
Regolamento (UE) N. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013	<i>Relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.</i>
Regolamento (UE) 1379/2013 della Commissione del	<i>Relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore pesca e acquacoltura integrato dal Regolamento (UE) 717/2014 Codice dei contratti pubblici</i>
D L 50/2016 Legge n. 136/2010	<i>Recante disciplina inerente la tracciabilità dei flussi finanziari</i>
<i>Linee Guida sulla gestione delle risorse attribuite ai Fondi Paritetici Interprofessionali per la formazione continua di cui all'art.118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388</i>	<i>Anpal 10 aprile 2018</i>
Circolare MLPS n. 2 del 2.2.2009	<i>Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal FSE 2007-2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.)</i>
Reg (CE) n. 396/2009	<i>Recante modifica del regolamento CE 1081/2006</i>

Reg. (CE) n. 1083/2006	<i>Recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999</i>
Reg (CE) n. 1081/2006	<i>Relativo al Fondo sociale europeo</i>
Circolare INPS n. 60/2004 del 6.4.2004	<i>Ulteriori precisazioni e chiarimenti in merito all'operatività dei Fondi interprofessionali istituiti dall'articolo 118 della legge n. 388/2000</i>
Linee guida del MLPS del 2.4.2004	<i>Linee guida del sistema di monitoraggio dei Fondi Paritetici Interprofessionali per la Formazione Continua</i>
Circolare MLPS 36/2003 del 18.11.2003	<i>Fondi Paritetici Interprofessionali per la formazione continua. Criteri e modalità per la gestione delle risorse finanziarie di cui ai commi 10 e 12 lettera b) dell'art. 118 L. n. 388/2000 e s.m.i.</i>
Circolare INPS n. 71/2003 del 2.4.2003	<i>Natura, caratteristiche e modalità di adesione ai Fondi istituiti ai sensi della legge n. 388/2000</i>
Reg (CE) n. 70/2001	<i>Relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese</i>
Reg (CE) n. 68/2001	<i>Relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione</i>
Art 118 L. 388/2000 del 23.12.2000) e s.m.i.	<i>Interventi in materia di formazione professionale nonché disposizioni in materia di attività svolte in fondi comunitari e di Fondo Sociale Europeo</i>

Si ricorda che la richiesta stessa di finanziamento implica la completa conoscenza e la totale sottoscrizione, da parte dei soggetti coinvolti, del quadro normativo di riferimento sulla formazione continua e sui Fondi Interprofessionali nonché delle procedure stabilite da Fonditalia.

Si specifica, inoltre, che, per qualsiasi fattispecie non prevista nel presente *Supplemento*, si assumono quali disciplinari di riferimento la Circolare 2/2009 del MdL e s.m.i. e le *Linee Guida sulla gestione delle risorse attribuite ai Fondi Paritetici Interprofessionali per la formazione continua di cui all'art.118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388*, pubblicate dall'Anpal il 10.04.2018.

Definizioni

FondItalia	Fondo Formazione Italia
Fondo	Fondo Formazione Italia
Conto Formativo monoaziendale	<p>Le imprese medio – grandi con più di 49 dipendenti possono scegliere di far confluire il loro gettito¹ in un Conto Formativo monoaziendale. Tali risorse, saranno assegnate da FondItalia in maniera diretta e non competitiva, mediante l’apertura di un conto formativo monoaziendale al quale le imprese aderenti a FondItalia possono attingere senza mediazioni. Tali risorse non sono soggette alla normativa sugli Aiuti di Stato, ai sensi della Circolare del MdL n. 0010235 del 12 giugno 2009 e delle <i>Linee Guida sulla gestione delle risorse attribuite ai Fondi Paritetici Interprofessionali per la formazione continua di cui all’art.118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388</i>, dell’Anpal del 10 aprile 2018.</p> <p>Eventuali risorse derivanti dalla portabilità vengono messe a disposizione al 100% da FondItalia, appena disponibili, ai sensi dell’art.19 comma 7 bis della Legge n. 2 del 28 gennaio 2009 e della Circolare INPS n.107 del 01.10.2009.</p>
Conto di Rete (pluraziendale)	<p>Le imprese piccole, medie e grandi, aggregandosi secondo una logica di rete, possono scegliere di far confluire il loro gettito¹ in un unico Conto di Rete, delegando il Titolare del Conto di Rete alla analisi dei fabbisogni trasversale alle imprese, più adatta ad affrontare le loro criticità e/o linee di sviluppo.</p> <p>Le imprese aderenti al Conto di Rete possono presentare Progetti formativi per se stesse o per il tramite di un Ente Attuatore nel rispetto di quanto previsto nei singoli Avvisi.</p> <p>Le risorse a valere sui Conti di Rete devono essere assegnate su basi selettive, a mezzo Avvisi pubblici, e sono soggette alla normativa sugli Aiuti di Stato, come disciplinato dalle <i>Linee Guida sulla gestione delle risorse attribuite ai Fondi Paritetici Interprofessionali per la formazione continua di cui all’art.118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388</i>, dell’Anpal del 10 aprile 2018.</p> <p>Eventuali risorse derivanti dalla portabilità vengono messe a disposizione al 100% da FondItalia, appena disponibili.</p>
Titolare di Conto di Rete	<p>I Titolari di Conto di Rete sono Soggetti facilitatori di processi partecipativi capaci di raccogliere le esigenze formative delle imprese aderenti al Conto di Rete, animare la loro domanda di formazione in relazione all’andamento dei mercati nazionali e internazionali e a svolgere un ruolo di rappresentanza in contesti istituzionali, in merito alle istanze poste dalla rete.</p> <p>Il Titolare di Conto di Rete è, pertanto, unico soggetto abilitato alla richiesta di condivisione alla Commissione Paritetica Nazionale dei Progetti formativi in favore delle imprese aderenti al competente Conto di Rete nelle modalità e tempi stabiliti dall’ <i>Accordo Interconfederale. Principi e regole per l’attuazione del processo di condivisione delle Parti Sociali dei Progetti formativi finanziati da FondItalia</i>, sottoscritto il 30.05.2018 e dal “<i>Regolamento attuativo delle procedure finalizzate alla attuazione del processo di condivisione delle parti sociali dei Progetti formativi finanziati da FondItalia</i>”.</p>
Commissione Paritetica Nazionale	La Commissione Paritetica Nazionale è costituita in maniera paritetica da un rappresentante FederTerziario e da un rappresentante UGL, secondo quanto stabilito nell’ <i>Accordo Interconfederale. Principi e regole per l’attuazione del processo di condivisione delle Parti Sociali dei Progetti formativi finanziati da FondItalia</i> , sottoscritto il 30.05.2018. E’ preposta alla condivisione dei Progetti formativi.
Commissione di Verifica Ammissibilità	<p>La Commissione di Verifica Ammissibilità è nominata dal Direttore del Fondo <i>una tantum</i> e resta in carica in modalità permanente all’interno del Fondo, salvo esplicita richiesta di scioglimento da parte del Direttore.</p> <p>È preposta ad accertare la presenza e la correttezza dei documenti presenti nei plichi inviati al Fondo per la candidatura del Progetti formativi.</p>
Nucleo di Valutazione Tecnica	Il Nucleo di Valutazione Tecnica è nominato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo. Valuta i Progetti formativi che hanno superato la verifica di ammissibilità formale, attribuendo un punteggio complessivo ad ogni Progetto, sulla base di punteggi parziali assegnati a singoli indicatori, presenti nella Scheda di valutazione .

¹ Alla data della pubblicazione del presente *Supplemento*, la quota che FondItalia destina alla formazione è pari al 70% dello 0.30 trasferito alle imprese, così come stabilito nel Programma Operativo Attività (POA).

Ente Attuatore	<p>Per Fonditalia, l'Ente Attuatore ha la gestione operativa e finanziaria delle attività formative svolte in favore del personale delle Imprese beneficiarie, effettuata tramite la presentazione di Progetti formativi a valere sugli Avvisi FEMI e sui Conti formativi monoaziendali.</p> <p>Tutti gli Enti Attuatori devono obbligatoriamente e preventivamente richiedere e ottenere l'Accreditamento per la gestione di Progetti di formazione continua presso il Fondo secondo le modalità previste dal "Regolamento di Accreditamento per le Strutture Formative" approvato dal CdA del 28.04.2016.</p>
Partner	<p>Sono partner di Progetto i soggetti, indicati come tali in fase di presentazione del Progetto, che svolgono parti di attività progettuali. Possono essere anche soggetti tra i quali intercorre un vincolo associativo o societario e/o consortile, ovvero da consorziati di un consorzio, beneficiario o partner di strutture associative. Il rapporto tra tali soggetti non è configurabile come delega a terzi ed è assimilabile ad un mandato senza rappresentanza. In quanto partecipanti diretti all'attività, partner, consociati o associati operano a costi reali senza possibilità di ricarichi e sono assoggettati alla rendicontazione delle spese da loro effettuate.</p>
Ente terzo Delegato	<p>Per Ente terzo delegato si intende un soggetto giuridico diverso dall'Ente Attuatore, dal quale è possibile acquisire un bene, un servizio o una prestazione che abbia natura concessoria.</p> <p>L'Ente Terzo Delegato dovrà svolgere attività/servizi/prestazioni che abbiano particolare rilevanza rispetto agli obiettivi del Progetto formativo e che diano allo stesso un valore aggiunto, determinando, di fatto, la concessione e l'attribuzione del finanziamento.</p> <p>Si chiarisce che, come ribadito dall'Anpal nelle <i>Linee Guida sulla gestione delle risorse attribuite ai Fondi Paritetici Interprofessionali per la formazione continua di cui all'art.118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388</i>, laddove sia previsto il ricorso alla <i>species</i> della delega a un Soggetto Terzo, questa sarà approvata solo a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ si tratti di acquisizioni qualificate che conferiscano all'operazione un apporto di tipo integrativo e/o specialistico di cui l'attuatore non disponga in maniera diretta; ▪ si tratti di interventi formativi rivolti al personale dipendente di imprese non dotate di centro di formazione interna; ▪ il valore complessivo delle attività delegate non sia superiore al 30% del valore complessivo del Progetto.
Soggetti beneficiari	<p>Sono considerati Soggetti beneficiari le imprese che alla data di presentazione del Progetto, siano aderenti a Fonditalia e che sottoscrivano l'impegno a rimanere aderenti per il tempo di realizzazione, rendicontazione e a completamento dell'iter amministrativo – contabile del Progetto formativo. Gli stessi sono tenuti alla conservazione dei documenti contabili e dei documenti a supporto della rendicontazione inerente al Progetto, per tutto il periodo previsto dalla normativa fiscale, Comunitaria e Nazionale.</p>
Progetto formativo	<p>Un Progetto formativo è un insieme di attività formative e non formative per cui l'Ente Attuatore o l'impresa aderente direttamente per i propri dipendenti, richiede un contributo a Fonditalia a valere sul Conto monoaziendale o sullo specifico Avviso.</p>
Attività formative	<p>Sono considerate attività formative tutte quelle azioni che prevedono la formazione dei dipendenti delle imprese beneficiarie (formazione in presenza, FAD, affiancamento, training on the job, coaching, etc), in modalità aziendale (un'unica impresa beneficiaria di una singola attività formativa) o interaziendale (più imprese beneficiarie di una singola attività formativa).</p>
Attività non formative	<p>Sono considerate attività non formative tutte quelle azioni che non attengono espressamente ai percorsi formativi, ma che concorrono alla realizzazione degli stessi, nonché alla realizzazione degli obiettivi previsti in fase progettuale. Esse si dividono in attività relative ad una precisa fase del progetto (attività propedeutiche quali ricerche e orientamento; attività in itinere e finali quali comunicazione e diffusione dei risultati, monitoraggio d'aula, rendicontazione) o attività trasversali a tutte le fasi del progetto (coordinamento, segreteria, amministrazione, monitoraggio e valutazione dell'intero ciclo di vita del Progetto formativo).</p>
Edizioni	<p>Sono considerate edizioni, attività formative identiche riproposte n. volte all'interno di un Progetto formativo per differenti dipendenti. In ciascun Progetto formativo possono essere inserite una o più attività formative e una o più edizioni.</p>
Moduli	<p>I moduli sono parte delle attività formative distinti per discipline di insegnamento.</p>

Destinatari dell'attività formativa	<p>I destinatari dell'attività formativa sono i lavoratori/lavoratrici dipendenti per i quali i datori di lavoro sono tenuti a versare il contributo di cui all'art. 12 della legge n.160/1975, così come modificato dall'art. 25 della legge n. 845/1978 e s.m.i.</p> <p>Sono inclusi tra i destinatari dell'attività formativa anche gli apprendisti e i soci di cooperativa, i dipendenti a tempo determinato delle Amministrazioni Pubbliche, le categorie del personale artistico, teatrale e cinematografico con rapporto di lavoro subordinato (circ. INPS n.140/2012), cassintegrati, lavoratori in mobilità², nonché i lavoratori stagionali che, nell'ambito dei 12 mesi precedenti la presentazione della richiesta del Progetto formativo, abbiano lavorato alle dipendenze di imprese assoggettate al contributo di cui sopra ed aderenti al Fondo e che al termine del percorso formativo siano in forza presso l'impresa beneficiaria.</p>
Ente erogatore	È l'Ente che concretamente realizza l'attività formativa finanziata mediante <i>voucher</i> , il Progetto formativo individuale, presentato sempre dall'Ente Attuatore o dall'impresa singola per i propri dipendenti, il cui finanziamento consente a singoli lavoratori di imprese aderenti a Fonditalia di frequentare specifici corsi di formazione a scelta individuali.
Partecipanti attesi	Per partecipanti attesi si intendono gli allievi previsti nel Formulario del Progetto presentato, approvato con delibera del CdA, e successivamente inseriti nella Piattaforma Femiweb.
Partecipanti effettivi	Per partecipanti effettivi si intendono gli allievi iscritti nel Registro delle attività didattiche per i quali sia comprovata la frequenza di almeno un'ora.
Aiuti di Stato	<p>Per Aiuti di Stato si intendono i finanziamenti a favore delle imprese concessi dallo Stato o da altri soggetti quali i Fondi Interprofessionali.</p> <p>Il finanziamento concesso da Fonditalia a valere sugli Avvisi è soggetto alla disciplina sugli Aiuti di Stato, in base ai regolamenti vigenti al momento della concessione dei contributi alle imprese beneficiarie. Le imprese dovranno, pertanto indicare la tipologia e l'intensità di Aiuto richiesto.</p>
Contributo ammissibile	Per Progetti formativi finanziati a valere su Avvisi pubblici il contributo ammissibile corrisponde alla somma fra contributo richiesto come Aiuto di stato e apporto proprio
Contributo richiesto	Il contributo richiesto corrisponde al prodotto del parametro ora/allievo per le ore di formazione/uomo previste per ciascuna attività progettuale.
Apporto proprio	L'apporto proprio corrisponde al cofinanziamento aziendale e dipende dall'intensità dell'Aiuto richiesto. Il cofinanziamento può essere dimostrato con il mancato reddito dell'impresa beneficiaria relativo al costo del lavoro lordo dei dipendenti in formazione.
Parametro ora/allievo	È l'importo massimo finanziabile dal Fondo per ogni ora di attività d'aula dei dipendenti partecipanti alle attività formative e corrisponde a € 20,00 a ora. Per particolari attività formative che prevedono un utilizzo intensivo di strumentazioni e metodologie formative specialistiche, il parametro ora/allievo potrà essere pari a € 25,00, fatta salva la possibilità da parte del CdA del Fondo di riconoscere anche parametri superiori per il finanziamento di percorsi formativi di alta specializzazione.
Ore di frequenza minima	Per ore di frequenza minime previste si intendono il numero di ore minime di frequenza ammesse dal Fondo.
Monte ore	Per monte ore si intende il prodotto delle ore d'aula per il numero di partecipanti.
Tasso di partecipazione totale minimo previsto	Per tasso di partecipazione totale minimo previsto si intende la percentuale minima ammessa dal Fondo.
Riparametrazione	Per riparametrazione si intende la rimodulazione del contributo concesso sulla base dell'effettiva frequenza degli allievi.

² Si fa riferimento alla normativa vigente alla data di pubblicazione del presente Supplemento e ss.mm.ii.

Report di attività	<p>Documento riportante le ore lavorate dalla risorsa per gli incarichi per i quali è stata demandata e documenta l'attività effettivamente svolta da un collaboratore o da un dipendente all'interno del Progetto.</p> <p>Va redatto in maniera molto dettagliata e deve essere accompagnato dalla relazione finale e dai prodotti finali ed intermedi.</p> <p>Va presentato in fase di rendicontazione per dimostrare il monte ore lavoro dedicato al Progetto.</p>
Femiweb	<p>Femiweb è la Piattaforma <i>on line</i> FondItalia utilizzabile dai Titolari di Conto di Rete e dagli Enti Attuatori per le attività di inserimento, validazione, gestione e rendicontazione di Piani e/o Progetti per la realizzazione dei quali è stato richiesto un finanziamento al Fondo.</p>
Giorni (scadenze)	<p>Salvo quanto diversamente specificato, i giorni si intendono giorni di calendario.</p>

PREMESSA

Le politiche economiche degli ultimi anni hanno dato un ruolo di primo piano ai Fondi Interprofessionali che, finanziando la formazione professionale in un'ottica di *Lifelong learning*, favoriscono l'apprendimento e l'aggiornamento costante dei dipendenti delle imprese aderenti.

Proprio per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro che richiede crescita e qualificazione professionale, i Progetti formativi dovranno essere strutturati per conoscenze e competenze e prevedere, ove possibile, la valutazione delle competenze acquisite, finalizzata al rilascio di una attestazione degli apprendimenti che sia spendibile nel mercato del lavoro³.

Quanto normato nel presente *Supplemento* deve essere applicato sia per la progettazione, gestione e rendicontazione di Progetti formativi presentati a valere sui Conti Formativi monoaziendali, sia per la progettazione, gestione e rendicontazione di Progetti formativi presentati a valere sugli Avvisi.

1. Fase di Presentazione dei Progetti Formativi

I Progetti formativi saranno sottoposti al parere delle Parti Sociali, all'ammissibilità formale e alla valutazione tecnica.

1.1 Condivisione delle PPSS

I Soggetti Attuatori che si candidano alla presentazione di Progetti formativi sono tenuti a richiedere il parere delle PPSS, secondo quanto indicato nell'*Accordo Interconfederale Principi e regole per l'attuazione del processo di condivisione delle parti sociali dei progetti formativi finanziati da FondItalia*⁴, nonché nel *Regolamento delle attività della Commissione Paritetica Nazionale*, siglato dalle Parti il 30.05.2018.

I Progetti formativi da sottoporre al processo di condivisione delle Parti Sociali dovranno essere redatti telematicamente, utilizzando lo specifico formulario predisposto dalle Parti Sociali, disponibile, tramite accesso riservato in Piattaforma Femiweb contenente le seguenti informazioni:

1. Avviso FEMI cui si intende partecipare;
2. attività e partecipanti;
3. imprese beneficiarie del progetto;
4. obiettivi;
5. metodologie di intervento e modalità formative;
6. modalità di monitoraggio e di valutazione dei risultati.

Per le imprese aderenti ai Conti Formativi monoaziendali, il Progetto formativo dovrà essere presentato, tramite la procedura di cui sopra, dalle stesse o per il tramite di un Ente di Formazione o Agenzia Formativa, accreditati da FondItalia, muniti di specifica delega.

Per le imprese aderenti ai Conti di Rete, il Progetto formativo a valere su Avviso Pubblico dovrà essere presentato, tramite la procedura di cui sopra, dal Titolare del Conto di Rete riconosciuto dalle Parti Sociali, munito di specifica delega.

Nelle more dell'avviamento di una nuova procedura di riconoscimento secondo i nuovi criteri previsti dal *Regolamento attuativo delle procedure finalizzate alla attuazione del processo di condivisione delle parti*

³ In tale ottica risulta evidente che i contributi e le sovvenzioni destinati a finanziare i Progetti formativi, non possono essere considerati corrispettivi a fronte di affidamenti di contratti di formazione professionale, ma somme destinate alla formazione in cui manca la controprestazione, tale da generare un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive.

⁴ Tale accordo, firmato dalle Parti Sociali costitutive del Fondo FederTerziario e UGL, declina le modalità di condivisione nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adattandole alla specificità di FondItalia.

sociali dei Progetti formativi finanziati da FondItalia approvato dal CdA del 30.05.2018, al fine di garantire continuità al funzionamento del Fondo, le Parti Sociali convengono che i soggetti già riconosciuti come Titolari di Piano acquisiscano il ruolo di Titolare di Conto di Rete.

Pertanto, il Titolare di Conto di Rete, delegato dalle imprese aderenti al Conto di Rete di pertinenza, presenta, per conto di esse, la richiesta di condivisione per il finanziamento di Progetto formativo a FondItalia.

I Titolari di Conto di Rete e i Titolari di Conto formativo monoaziendale saranno dotati di un accesso riservato al sistema informativo del Fondo, dedicato alla compilazione dei formulari di presentazione ed alla consultazione dei verbali di condivisione.

I soggetti abilitati dalle PPSS al processo di condivisione dei Progetti formativi, dopo aver esaminato il formulario reso disponibile presso l'apposita sezione del sito di FondItalia, formalizzeranno il proprio parere, redigendo telematicamente il modello di verbale, predisposto dalle Parti Sociali, disponibile, tramite accesso riservato, presso una apposita sezione del sito di FondItalia.

I pareri formulati dai soggetti abilitati al processo di condivisione dei Progetti formativi, saranno inoltrati telematicamente tramite la Commissione Paritetica.

I soggetti abilitati dalle PPSS al processo di condivisione dei Progetti formativi sono tenuti a formalizzare il proprio parere entro dieci giorni dalla data di presentazione del formulario. Decorso tale termine, in assenza di un parere espresso dai soggetti competenti, il Progetto è ritenuto presentabile per l'ammissibilità al finanziamento.

I soggetti abilitati al processo di condivisione dei Progetti formativi saranno dotati di un accesso riservato al sistema informativo del Fondo, dedicato alla consultazione dei formulari di presentazione ed alla compilazione dei verbali di condivisione.

I verbali di condivisione saranno conservati presso il sistema informativo e consultabili dagli organi amministrativi del Fondo e dai soggetti presentatori.

L'eventuale diniego delle Parti Sociali della condivisione è ostativo alla presentazione del Progetto medesimo.

1.2 Verifica di Ammissibilità formale

I Progetti formativi che avranno ricevuto parere positivo potranno essere inviati a FondItalia secondo le modalità stabilite nelle Linee Guida per i progetti a valere sui Conti Formativi (monoaziendali) e sui relativi Avvisi per quanto riguarda i Progetti formativi presentati a valere sui Conti di Rete.

I Progetti formativi saranno sottoposti alla verifica formale della documentazione presente nel Plico inviato al Fondo. La documentazione dovrà essere conforme a quanto stabilito nelle relative Linee Guida o nei relativi Avvisi, pena l'inammissibilità del Progetto formativo.

1.3 Nucleo di Valutazione Tecnica

Il Nucleo di Valutazione Tecnica valuterà il formulario di Progetto a mezzo di una procedura selettiva sulla base di un punteggio minimo di 60/100, ottenibile dalla somma di punteggi parziali assegnati a singoli indicatori. Qualora il Progetto formativo non raggiungesse il punteggio minimo di 60/100 lo stesso non sarà ritenuto ammissibile al finanziamento.

2. Tipologia dei Progetti Formativi non finanziabili

Le procedure selettive, regolate da Avvisi pubblici, sono sottoposte alla **disciplina sugli Aiuti di Stato** e, pertanto, **non sono finanziabili Progetti formativi relativi alla formazione obbligo di legge**, secondo quanto normato dal **Regolamento UE 651/2014 art. 31 comma 2 e s.m.i.** e dai decreti attuativi *Fondi interprofessionali per la formazione continua - Regolamento per la concessione di aiuti alle imprese per attività di formazione continua in esenzione ai sensi del Regolamento (CE) n. 651/2014* - approvato con D.D. 27\Segr. D.G.\2014 del 12.11.2014 e successivo D.D. 96\Segr. D.G.\2014 del 17.12.2014 di modifica – Direzione Generale per le Politiche Attive, i Servizi per il lavoro e la Formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

3. Disciplina sugli Aiuti di stato

Il finanziamento concesso da Fonditalia a valere sugli Avvisi è soggetto alla disciplina sugli Aiuti di Stato, in base ai regolamenti vigenti al momento della concessione dei contributi alle imprese beneficiarie.

Secondo quanto disposto dall'articolo 107 comma 1 del TFUE, gli Aiuti di Stato "sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri", in quanto favoriscono talune imprese o talune produzioni e falsano o minacciano di falsare la concorrenza.

Ai sensi dell'articolo 108 comma 3 del TFUE, tali Aiuti sono soggetti a procedura di notifica alla Commissione Europea.

Il disposto dell'articolo 109 del TFUE chiarisce, tuttavia, che il Consiglio può determinare le categorie di Aiuti che sono dispensate dall'obbligo di notifica e la Commissione, secondo quanto stabilito nell'articolo 108 comma 4, può adottare Regolamenti concernenti queste categorie di Aiuti.

Con il Regolamento UE 2015/1588⁵, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a dichiarare che, a determinate condizioni, sono esentati dall'obbligo di notifica gli Aiuti alla formazione.

Fra questi sono ricompresi gli Aiuti *de minimis*, Aiuti che non superando un importo prestabilito e concessi a una impresa in un determinato arco di tempo, non soddisfano tutti i criteri del disposto dall'art. 107 comma 1 del TFUE e non sono, dunque, soggetti alla procedura di notifica.

La disciplina comunitaria relativa agli Aiuti di Stato è normata da:

- **Regolamento UE 1379/2013** del Parlamento - Aiuti *de minimis* per il settore pesca e acquacoltura, integrato dal Regolamento UE 717/2014 della Commissione che prevede che possano essere concessi Aiuti entro un massimale di € 30.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari.
- **Regolamento UE 1408/2013** della Commissione - Aiuti *de minimis* per il settore agricolo. Tale regolamento prevede che possano essere concessi Aiuti entro un massimale di € 15.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari.
- **Regolamento UE 1407/2013** della Commissione - Aiuti *de minimis* per tutti gli altri settori compreso il settore trasporti. Tale regolamento prevede che possano essere concessi Aiuti entro un massimale di € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari, ad eccezione degli Aiuti nel settore dei trasporti per il quale il limite massimo è di € 100.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari.
- **Regolamento UE n. 651/2014** della Commissione – Aiuti esentati dall'obbligo di notifica che, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, ha stabilito alcune categorie di Aiuti compatibili con il mercato comune, tra cui gli Aiuti alla formazione purché non riguardino la formazione cogente. Tale regolamento è diventato attuativo in Italia con *Fondi interprofessionali per la formazione continua - Regolamento per la concessione di aiuti alle imprese per attività di formazione continua in esenzione ai sensi del Regolamento (CE) n. 651/2014* - approvato con D.D. 27\Segr. D.G.\2014

⁵ Tale Regolamento ha abrogato il Regolamento 994/98 del Consiglio

del 12.11.2014 e successivo D.D. 96\Segr. D.G.\2014 del 17.12.2014 di modifica - Direzione Generale per le Politiche Attive, i Servizi per il lavoro e la Formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

In applicazione ai **Regolamenti relativi agli Aiuti di importanza minore** l'intensità dell'Aiuto non potrà superare l'80% del finanziamento⁶.

In applicazione al Regolamento UE n. 651/2014, capo III, art. 31 comma 4, l'intensità dell'Aiuto non potrà superare il 50%⁷ del finanziamento.

Può tuttavia arrivare al 70% aggiungendo:

- 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori disabili e svantaggiati
- 10 punti percentuali se la formazione è destinata alle medie imprese
- 20 punti percentuali se la formazione è destinata alle piccole imprese

Il Regolamento UE 651/2014 chiarisce, tuttavia, che qualora gli Aiuti *de minimis* e gli Aiuti esentati siano concessi per gli stessi costi ammissibili individuabili, il cumulo dovrebbe essere consentito solo fino all'intensità massima di Aiuto di cui al capo III art. 31 comma 4.

L'art. 31 comma 2 del citato Regolamento chiarisce che gli Aiuti alla formazione non possono essere relativi alla formazione cogente.

Tali Aiuti sono esentati dall'obbligo di notifica qualora si verifichi tale presupposto, qualora l'intensità dell'Aiuto non superi i parametri percentuali previsti, qualora non superino la soglia di notifica di 2 milioni di euro per progetto di formazione ex art. 4 lettera n) e qualora siano riferibili a quanto previsto al comma 3 del citato art. 31 così come modificato dal Regolamento UE 2017/1084.

Il predetto Regolamento n. 651/2014 esclude i finanziamenti in favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che ha dichiarato un Aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

Le imprese beneficiarie della formazione devono optare espressamente per il regime di Aiuti da applicare.

Prima della presentazione della domanda di finanziamento ciascuna impresa beneficiaria della formazione finanziata è tenuta a presentare apposita dichiarazione relativa alla tipologia di Aiuti ricevuti, compilando quindi l'Allegato D - *Richiesta contributo del Soggetto beneficiario* nel quale indicheranno l'intensità dell'Aiuto.

Ciascuna impresa beneficiaria deve garantire e documentare l'osservanza della disciplina comunitaria sugli Aiuti di Stato, assicurando il rispetto dell'intensità massima di finanziamento per essa ammissibile e la copertura della quota di cofinanziamento privato a proprio carico.

Il Soggetto Attuatore è unico responsabile dell'acquisizione della relativa documentazione da parte di tutte le imprese beneficiarie della formazione e della trasmissione a FondItalia di quanto richiesto.

⁶ Nel rispetto di quanto previsto all'art. 6 comma 1 del Regolamento 1407/2013 che cita: "Se un aiuto *de minimis* è concesso a norma del presente Regolamento a diverse imprese nell'ambito di un regime e le imprese in questione ricevono aiuti individuali di importo diverso nel quadro del regime, lo Stato membro interessato può adempiere al proprio obbligo comunicando alle imprese una somma fissa corrispondente all'importo massimo di aiuto che è possibile concedere nell'ambito del regime."

⁷ L'art. 31 comma 5 lettere a) e b) chiarisce che qualora l'Aiuto sia concesso nel settore dei trasporti marittimi, a determinate condizioni l'intensità può arrivare al 100%.

Secondo quanto previsto dal Regolamento n. 115 del 31 maggio 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017, al fine di verificare l'intensità dell'Aiuto e di evitare il cumulo dei benefici, nonché nel caso degli Aiuti *de minimis* il superamento del massimale di Aiuto concedibile imposto dall'Unione Europea, FondItalia inserirà l'intensità degli Aiuti ed effettuerà i controlli amministrativi sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

Si rende noto, ad ogni buon fine, che l'effettiva erogazione dell'Aiuto richiesto da ciascuna impresa beneficiaria del finanziamento, è subordinata alla consultazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato – RNA – e alla successiva verifica degli Aiuti erogabili.

FondItalia si riserva, pertanto, la possibilità di decurtare o revocare dal finanziamento previsto per ciascun Progetto formativo, eventuali importi richiesti che non rispettino le condizioni previste dalla disciplina sugli Aiuti di Stato.

In caso di subentro e/o sostituzione di imprese beneficiarie nel Progetto formativo, l'impresa beneficiaria subentrante, previa richiesta e autorizzazione da parte del Fondo, dovrà presentare l'Allegato D - *Richiesta contributo del Soggetto beneficiario* nel quale indicherà l'intensità dell'Aiuto. Resta inteso che l'impresa subentrante dovrà applicare la medesima intensità di Aiuto e di relative quote percentuali dell'impresa rinunciataria.

Tale dichiarazione dovrà essere resa prima dell'avvio della prima azione formativa a cui parteciperà con propri lavoratori.

A seguito dell'approvazione del Progetto formativo, l'Ente Attuatore è tenuto ad informare per iscritto ciascuna impresa che ha rilasciato la dichiarazione di partecipazione circa l'importo potenziale dell'Aiuto concesso dal Fondo, e circa il suo carattere, *de minimis* o ex Reg. UE 651/2014, sulla base della scelta effettuata dall'impresa interessata.

4. Finanziamento

Il valore totale di ogni singola proposta progettuale presentata a valere sugli Avvisi FEMI è determinato dalla somma del contributo richiesto come Aiuto di stato e dell'apporto proprio.

Costo totale del Progetto = contributo richiesto + apporto proprio

Qualora l'impresa opti per Aiuti di importanza minore l'intensità dell'Aiuto potrà essere dell'80%.

Qualora l'impresa opti per Aiuti alla formazione esentati ex Regolamento UE n. 651/2014 e s.m.i. l'intensità dell'Aiuto potrà essere compresa fra il 50% e il 70% in base alle dimensioni e alle caratteristiche aziendali.

Tipologia di Aiuti	Finanziamento totale	Contributo richiesto	Apporto proprio
Aiuti di importanza minore	100%	80%	20%
Aiuti esentati ex Regolamento UE n. 651/2014 e smi	100%	50%	50%
Aiuti esentati ex Regolamento UE n. 651/2014 e smi	100%	60%	40%
Aiuti esentati ex Regolamento UE n. 651/2014 e smi	100%	70%	30%

Il valore di ogni singola proposta progettuale presentata a valere sul Conto Formativo monoaziendale esula dall'applicazione della normativa in materia di Aiuti di stato, pertanto si calcola come indicato nel paragrafo **4.1 Contributo richiesto**.

4.1 Contributo richiesto

Il contributo richiesto corrisponde all'importo dell'Aiuto ricevuto da FondItalia, qualora i Progetti formativi siano presentati su Avvisi Pubblici.

Ai fini della predisposizione della richiesta di contributo il parametro ora/allievo massimo riconoscibile è pari a € 20,00 e, per particolari attività formative che prevedono un utilizzo intensivo di strumentazioni e metodologie formative specialistiche, il parametro ora/allievo potrà essere pari a € 25,00⁸.

Il contributo richiedibile corrisponde, quindi, al prodotto del parametro ora/allievo per le ore di formazione/uomo previste per ciascuna attività formativa del Progetto:

$$\text{numero allievi} \times \text{h/formazione} \times \text{€}20,00$$

Dal momento che ciascun Progetto formativo può prevedere n attività formative, ai fini della determinazione del contributo richiedibile, si calcherà la somma in verticale dei prodotti di ciascuna attività formativa prevista.

Ciascuna impresa beneficiaria concorre con i propri dipendenti destinatari degli interventi formativi al raggiungimento del contributo massimo richiedibile, pertanto per ciascuna impresa bisognerà calcolare la quota di contributo massimo richiedibile, corrispondente al prodotto del numero di allievi destinatari per le ore di formazione per il parametro ora/allievo.

La somma in verticale del contributo massimo richiedibile da ciascuna impresa beneficiaria corrisponderà, inevitabilmente, al contributo massimo richiedibile nella scheda finanziaria, derivante dalla somma in verticale dei prodotti di ciascuna attività formativa.

Resta inteso che qualora il contributo richiedibile corrisponde all'importo dell'Aiuto ricevuto da FondItalia, per Progetti formativi a favore di imprese beneficiarie che usufruiscono di percentuali e intensità di Aiuti differenti, tale valore non corrisponderà a un valore percentuale, ma ad una somma algebrica.

4.2 Apporto proprio

La quota di apporto proprio si applica esclusivamente per Progetti formativi presentati a valere su avvisi pubblici e dipende dall'intensità dell'Aiuto.

Qualora l'impresa opti per Aiuti di importanza minore, l'intensità dell'apporto proprio sarà pari al 20% del finanziamento richiesto.

Qualora l'impresa opti per Aiuti alla formazione esentati ex Regolamento UE n. 651/2014 e smi, l'intensità dell'apporto proprio sarà ricompresa fra il 30% e il 50% in base alle dimensioni e caratteristiche aziendali.

⁸ E' fatta salva la possibilità da parte del CdA del Fondo di riconoscere anche parametri superiori a 25 euro per il finanziamento di corsi di formazione di alta specializzazione

Dal momento che ciascuna impresa beneficiaria concorre alla quota di cofinanziamento con il costo del lavoro dei propri dipendenti destinatari dell'intervento formativo, per ciascuna impresa bisognerà calcolare la quota di cofinanziamento massimo richiedibile nel rispetto dei valori percentuali stabiliti in base alla tipologia di Aiuti e alla dimensione aziendale.

h formazione/uomo X costo orario lordo/uomo
--

La somma in verticale del cofinanziamento massimo indicato da ciascuna impresa corrisponderà al cofinanziamento massimo indicato nella scheda finanziaria. Per Progetti formativi a favore di imprese beneficiarie che usufruiscono di percentuali e intensità di Aiuti differenti, tale valore non corrisponderà a un valore percentuale, ma ad una somma algebrica.

Si rende noto, ad ogni buon fine, che la quota dell'apporto proprio viene calcolata automaticamente dalla piattaforma Femiweb, nel momento dell'inserimenti della scelta dell'Aiuto e delle dimensioni e caratteristiche aziendali.

Si chiarisce che le imprese beneficiarie concorrono al contributo totale attraverso il cofinanziamento, pertanto non sarà possibile affidare incarichi alle imprese beneficiarie attraverso la *species* del partenariato.

Eventuali apporti delle imprese beneficiarie saranno rendicontati come quota di cofinanziamento.

Si chiarisce, altresì, che la formazione dovrà avvenire durante il regolare orario di lavoro, dal momento che le imprese beneficiarie concorrono all'intensità dell'Aiuto attraverso la quota di apporto proprio determinata dal costo dei lavoratori in formazione

5. Predisposizione della Scheda Finanziaria

La predisposizione della scheda finanziaria dei Progetti formativi avverrà sulla base di:

- **costi reali**, relativi ai **costi diretti** corrispondenti agli ITEM A.1), A.2), A.3);
- **costi a forfait**, relativi ai **costi indiretti** corrispondenti all'ITEM B. In tal caso, si potranno prevedere costi indiretti forfetari fino a un tasso del 10% dei costi diretti, al netto della quota di cofinanziamento, a condizione che la percentuale sia determinata ex ante.

L'Item - **Cofinanziamento** dovrà essere compilato esclusivamente per Progetti formativi presentati a valere sugli Avvisi Pubblici ed è relativo al mancato reddito delle imprese beneficiarie che corrisponderà al costo del lavoro dei dipendenti in formazione.

Scheda finanziaria

VOCI DI SPESA				
A COSTI DIRETTI				
A.1	Costi propedeutici, di accompagnamento e finali di Progetto	preventivo	varianti	consuntivo
	1 Promozione e diffusione dei risultati			
	2 Analisi dei fabbisogni			
	3 Progettazione esecutiva			
	4 Ricerche			
	5 Formazione formatori			
	6 Monitoraggio e valutazione			
	7 Altro			
	totale			
A.2	Realizzazione attività formative	preventivo	varianti	consuntivo
	1 Docenza			
	2 Sostegno all'utenza svantaggiata			
	3 Tutoraggio			
	4 Selezione - orientamento - bilancio delle competenze			
	5 Progettazione, elaborazione materiale didattico e FAD			
	6 Produzione, acquisto e distribuzione materiale didattico			
	7 Noleggi (mezzi e/o logistica)			
	8 Commissioni d'esame/certificazione competenze			
	9 INAIL e Assicurazioni			
	10 Residenzialità e trasporti			
	11 Altro			
	totale			
A.3	Coordinamento e gestione del Orogetto	preventivo	varianti	consuntivo
	1 Personale interno/esterno			
	2 Servizi esterni			
	3 Materiale di cancelleria			
	4 Spese di viaggio			
	5 Fidejussione			
	6 Altro			
	totale			
	TOTALE COSTI DIRETTI			
B Costi Indiretti (Forfait pari al 10% di A1 + A2 + A3)				
Cofinanziamento				
	Costo del lavoro			
	totale			
	contributo richiesto (A.1 + A2. + A.3 + B)			
	apporto proprio			
	finanziamento (contributo richiesto + apporto proprio)			

6. Contributi ammissibili per la formazione individuale - voucher

È previsto un contributo individuale per la copertura parziale o totale delle spese di iscrizione e di frequenza a percorsi specifici di alta formazione o di formazione specialistica, richiesto a favore dei dipendenti delle imprese aderenti.

I percorsi sono ammissibili per il voucher se erogati dai seguenti soggetti:

- Strutture pubbliche, quali ad esempio, Università statali, Università legalmente riconosciute; Politecnici, Scuole ed Istituti Superiori pubblici o parificati; Enti e Istituzioni di Ricerca pubblici; Accademie ed Istituti non universitari legalmente riconosciuti; Scuole di Formazione professionale regionali, etc;
- Enti di interesse nazionale (IPSOA, IBM, CISCO etc.);
- Enti accreditati dalla Regione e/o Enti pubblici (esclusivamente) per la materia specifica oggetto di voucher⁹.

Il finanziamento dei voucher può essere richiesto a valere sui Conti formativi monoaziendali o a valere su specifici Avvisi dedicati.

All'Ente Attuatore è riconosciuto un contributo aggiuntivo forfetario pari al 10% del valore dei voucher, a titolo di costo indiretto di funzionamento per le spese relative al coordinamento e raccordo tra l'Ente erogatore della formazione ed i lavoratori beneficiari.

7. Rendicontazione

La rendicontazione dei Progetti formativi avverrà sulla base di:

- **costi reali**, relativi ai **costi diretti** corrispondenti agli ITEM A.1), A.2), A.3);
- **costi a forfait**, relativi ai **costi indiretti** corrispondenti all'ITEM B. In tal caso si potranno prevedere costi indiretti forfettari fino a un tasso del 10% dei costi diretti, al netto della quota di cofinanziamento, a condizione che la percentuale sia determinata ex ante.

L'Item - **Cofinanziamento** dovrà essere rendicontato esclusivamente per Progetti formativi presentati a valere sugli Avvisi Pubblici ed è relativo al mancato reddito delle imprese beneficiarie che corrisponderà al costo del lavoro dei dipendenti in formazione.

Il costo del lavoro dovrà essere rendicontato a costi reali attraverso la presentazione della seguente documentazione:

- dichiarazione sul CCNL applicato, rilasciata dal Legale Rappresentante dell'impresa beneficiaria ai sensi del DPR 445/2000. Tale dichiarazione dovrà essere corredata da documento di identità in corso di validità;
- calcolo costo orario lordo dei dipendenti in formazione;
- buste paga annullate pro quota¹⁰ e relativi bonifici di pagamento dei dipendenti in formazione;
- F24 quietanzati relativi al versamento dei contributi.

In alternativa è possibile presentare il Modello 2. *Autodichiarazione mancato reddito aziendale*.

Resta inteso che l'impresa beneficiaria si obbliga a conservare tutta la documentazione per 10 anni e si obbliga a presentare la stessa qualora il Fondo o gli organi ispettivi la richiedano.

⁹ Si fa riferimento ad Enti accreditati per la materia specifica oggetto di voucher – e non unicamente per il segmento della formazione continua – presso le Regioni o Enti Pubblici.

¹⁰ Le buste paga dei lavoratori in formazione saranno relative ai mesi d'aula.

7.1 Finanziamento riconoscibile

Ai fini della riconoscibilità del finanziamento richiesto e approvato le ore minime di frequenza ammesse dal Fondo corrispondono al 70% delle ore previste¹¹.

In sede di rendicontazione, l'Ente Attuatore deve tener conto che, fermo restando la verifica di ammissibilità dei costi rendicontati, il finanziamento richiesto può essere soggetto a riparametrazione sulla base dei partecipanti che hanno completato il loro percorso formativo.

Ciò presuppone la riparametrazione del contributo richiesto e dell'apporto proprio nel rispetto dei valori percentuali godibili da ciascuna impresa beneficiaria.

7.2 Riparametrazione contributo richiesto

Al fine di commisurare il riconoscimento del contributo concesso al raggiungimento degli obiettivi formativi dal punto di vista quantitativo (frequenza), per ciascuna attività formativa il Fondo procederà alla effettuazione delle seguenti operazioni di verifica, riparametrando, se necessario, il finanziamento richiesto sulla base dell'effettiva frequenza degli allievi:

a) Riparametrazione del contributo richiesto e del monte ore sulla base dei partecipanti effettivi.

Il finanziamento richiesto è riparametrato, a seguito dell'analisi dei registri d'aula, con il seguente algoritmo:

$$\text{contributo richiesto} = (\text{contributo richiesto} \div \text{partecipanti attesi}) \times \text{partecipanti effettivi}$$

Il monte ore sarà quindi corrispondente alle ore di formazione \times partecipanti effettivi.

b) Determinazione del tasso di partecipazione totale effettivo.

Il tasso di partecipazione totale effettivo è determinato, a seguito dell'analisi dei registri d'aula, con il seguente algoritmo:

$$\text{Tasso di partecipazione totale effettivo} = \frac{(\sum \text{ore di frequenza dei singoli partecipanti})}{\text{monte ore riparametrato}} \\ \text{(ossia somma delle ore di frequenza dei singoli partecipanti)}$$

c) Riparametrazione del contributo per partecipante effettivo sulla base della frequenza¹².

Il contributo per partecipante effettivo è riparametrato, a seguito dell'analisi dei registri d'aula, con il seguente algoritmo:

c.1 se le ore di frequenza del singolo partecipante \geq (maggiori o uguali) alle ore di frequenza minime previste

$$\text{contributo per partecipante riparametrato} = 100\% \text{ del contributo partecipante}$$

¹¹ Ai fini della determinazione del numero delle ore di frequenza minime previste, il calcolo è effettuato per difetto.

¹² Si precisa che nel computo delle assenze non rientrano quelle dovute a malattia, infortunio e gravidanza, supportate da adeguati giustificativi allegati in copia conforme alla documentazione di rendiconto, sempre che il partecipante abbia precedentemente avviato la sua partecipazione al singolo Progetto e che sia considerabile un allievo effettivo, ossia iscritto nel Registro presenza giornaliera, per il quale sia comprovata la frequenza di almeno un'ora.

c.2 se le ore di frequenza del singolo partecipante < (minori) alle ore di frequenza minime previste:

- se il tasso di partecipazione totale effettivo >= (maggiore o uguale) del tasso di partecipazione totale minimo previsto.

$$\text{Contributo per partecipante riparametrato} = \text{contributo partecipante} \times \sum \text{ore di frequenza dei singoli partecipanti} \div \text{monte ore riparametrato.}$$

- se il tasso di partecipazione totale effettivo < (minore) del tasso di partecipazione totale minimo previsto.

$$\text{Contributo per partecipante riparametrato} = \text{costo orario approvato} \times \text{numero ore effettiva frequenza}$$

7.3 Riparametrazione apporto proprio

Qualora il numero dei partecipanti effettivi sia inferiore rispetto al numero dei partecipanti previsti bisognerà riparametrare la quota di cofinanziamento in proporzione alla quota di finanziamento, conservando invariata la quota di Aiuto massimo erogabile per singola impresa.

Sarà cura dell'Ente Attuatore rendicontare il mancato reddito aziendale sulla base delle risultanze delle ore di formazione svolte da ciascun dipendente delle imprese beneficiarie secondo la seguente formula:

$$h \text{ formazione/uomo effettive} \times \text{costo orario lordo/uomo}$$

La somma in verticale del costo aziendale relativo a ciascun dipendente corrisponderà al cofinanziamento rendicontabile da ciascuna impresa.

- Qualora le risultanze di tale sommatoria siano inferiori al valore percentuale del cofinanziamento aziendale riparametrato, sarà cura dell'Ente Attuatore verificare se l'impresa beneficiaria ha cofinanziato il Progetto formativo attraverso altre forme di mancato reddito (ad esempio costi di aula formativa, tutor aziendali, docenze effettuate da dipendenti senior dell'impresa).

Se non si dovesse verificare tale condizione, la quota contributo richiesto sarà riparametrata in rapporto alla quota di cofinanziamento rendicontato, nel rispetto del valore percentuale dell'intensità dell'Aiuto.

- Qualora le risultanze di tale sommatoria siano superiori al valore percentuale del cofinanziamento aziendale riparametrato, sarà cura dell'Ente Attuatore riparametrare il cofinanziamento rispettando i valori percentuali previsti dal regime di Aiuti scelto dall'impresa beneficiaria, in fase di presentazione della proposta progettuale.

In tal caso, nella scheda finanziaria a consuntivo si renderà la quota di cofinanziamento riparametrato nel rispetto del valore percentuale di Aiuto previsto a preventivo.

Le buste paga esposte a rendiconto riporteranno, invece, l'annullamento con il costo del lavoro effettivo.

In ogni caso, la somma in verticale del cofinanziamento riparametrato per ciascuna impresa beneficiaria, nel rispetto del valore percentuale di Aiuto previsto a preventivo, corrisponderà al cofinanziamento totale da esporre a consuntivo nella scheda finanziaria.

Tale importo per Progetti formativi a favore di imprese beneficiarie che usufruiscono di percentuali e intensità di Aiuti differenti, anche in fase di consuntivo non corrisponderà a un valore percentuale, ma ad una somma algebrica.

8. Rendicontazione dei contributi per la formazione individuale

Nel caso in cui l'Ente Attuatore abbia deciso di richiedere un contributo per un Progetto voucher, la documentazione che dovrà produrre in sede di verifica amministrativo-contabile è la seguente:

- contratto/convenzione tra Ente Attuatore ed Ente erogatore e/o lettera di incarico ad Ente erogatore del Voucher;
- fattura/nota di debito dell'Ente erogatore con indicazione del numero di voucher e del costo unitario per voucher;
- documento attestante la quietanza di pagamento (disposizione di bonifico ed estratto di conto corrente);
- attestato di frequenza o documentazione equipollente;
- schema riepilogativo relativo alle spese imputate a forfait reso dal Legale Rappresentante dell'Ente Attuatore ai sensi del DPR 445/2000.

Qualora il progetto Voucher sia presentato a Valere su un Avviso pubblico dedicato, la quota di cofinanziamento dovrà essere rendicontata nel rispetto dei valori percentuali e dell'intensità dell'Aiuto ricevuto dall'impresa beneficiaria.

Il cofinanziamento potrà essere relativo al costo del lavoro del dipendente che ha beneficiato della formazione individuale e dovrà essere rendicontato a costi reali, attraverso la presentazione della seguente documentazione:

- dichiarazione sul CCNL applicato, rilasciata dal Legale Rappresentante dell'impresa beneficiaria ai sensi del DPR 445/2000. Tale dichiarazione dovrà essere corredata da documento di identità in corso di validità;
- calcolo costo orario lordo dei dipendenti in formazione;
- buste paga annullate pro quota¹³ e relativi bonifici di pagamento dei dipendenti in formazione;
- F24 quietanzati relativi al versamento dei contributi.

In alternativa è possibile presentare il Modello 2. *Autodichiarazione mancato reddito aziendale*.

Resta inteso che l'impresa beneficiaria si obbliga a conservare tutta la documentazione per 10 anni e si obbliga a presentare la stessa qualora il Fondo o gli organi ispettivi la richiedano.

Le modalità di cofinanziamento potranno essere relative anche al costo sostenuto dall'impresa beneficiaria a copertura dell'importo totale richiesto dall'Ente erogatore.

In tal caso, sarà necessario presentare in fase di rendicontazione la fattura e il relativo bonifico di pagamento annullato in quota parte, nel rispetto dei valori percentuali di cofinanziamento indicati a preventivo.

¹³ Le buste paga dei lavoratori in formazione saranno relative ai mesi d'aula.

9. Ricorso alla delega

Si chiarisce che, come ribadito dall'Anpal nelle *Linee Guida sulla gestione delle risorse attribuite ai Fondi Paritetici Interprofessionali per la formazione continua di cui all'art.118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388*, laddove sia previsto il ricorso alla *species* della delega a un Soggetto Terzo, questa sarà approvata solo a condizione che:

- si tratti di acquisizioni qualificate che conferiscano all'operazione un apporto di tipo integrativo e/o specialistico di cui l'attuatore non disponga in maniera diretta;
- si tratti di interventi formativi rivolti al personale dipendente di imprese non dotate di centro di formazione interna;
- il valore complessivo delle attività delegate non sia superiore al 30% del valore complessivo del Progetto.

10. Sistema di controllo

Fonditalia ha stabilito visite *in itinere* presso il luogo di svolgimento delle attività formative e visite *ex post*, a seguito della ricezione e del controllo amministrativo-contabile di I livello, sulla documentazione del rendiconto finale di progetto trasmessa al Fondo.

- visite *in itinere* - sono finalizzate a verificare l'effettivo svolgimento delle attività formative previste;
- visite *ex post* - sono finalizzate a verificare la completezza della documentazione presentata, la coerenza con quanto dichiarato in fase di finanziamento, la ammissibilità, la correttezza e la congruenza delle spese rendicontate.

Tali verifiche potranno essere svolte a campione presso la sede formativa e la sede in cui è conservata la documentazione originale, con un campionamento statistico casuale o ragionato.

In adesione ai principi di terziarietà e di qualità dei controlli, Fonditalia affiderà le visite a Enti Terzi, selezionati a seguito di appositi bandi pubblici.

Gli Enti Attuatori, in quanto soggetti titolari del contributo, si obbligano ad accettare i controlli *in itinere* ed *ex-post* disposti dal Fondo in qualsiasi momento.

Gli Enti preposti ai controlli nel rapporto ispettivo segnaleranno eventuali difformità nell'esecuzione del programma o eventuali violazioni procedurali o amministrative.

Il Consiglio di Amministrazione, a seguito di esame del verbale ispettivo e dietro presentazione delle motivazioni scritte presentate dall'Ente Attuatore secondo quanto prescritto nel verbale di verifica, a suo insindacabile giudizio, determinerà le eventuali sanzioni a carico del soggetto titolare del contributo fino alla revoca del contributo stesso.

In casi ritenuti estremamente gravi, Fonditalia procederà al recupero di eventuali somme indebitamente erogate.

11. Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente *Supplemento*, trova applicazione il *Manuale di Gestione e Rendicontazione delle Attività Finanziate da Fonditalia, approvato nel CdA del 17.12.2015*.

Per quanto non espressamente previsto nel presente *Supplemento* trova applicazione la normativa nazionale e comunitaria di riferimento.